

VOUCHER GARANZIA REG. TOSCANA SCHEMA TECNICA

Contributo in conto commissione di garanzie su operazioni finanziarie ammesse alla Sezione Speciale Regione Toscana del Fondo di Garanza di cui alla L. 662/96.

Finalità	<p>Favorire l'accesso al credito delle pmi toscane attraverso l'attivazione di un insieme di interventi per favorire l'accesso al credito delle PMI nell'ambito di Garanzia Toscana di cui alla Legge Regionale n. 73/2018.</p> <p>L'intervento prevede la concessione di contributi in conto oneri finanziari per l'abbattimento del solo costo della garanzia (voucher Garanzia) rilasciata dal Confidi esclusivamente sui finanziamenti ammessi alla garanzia dello stesso e alla riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia ex l.662/1996 (infra Fondo).</p>
Operazioni finanziarie ammissibili	<p>Sono ammesse all'agevolazione le commissioni di garanzia pagate a Confidi Systema! su qualsiasi tipo di operazione finanziaria riassicurata al Fondo di importo massimo pari a 800.000 euro.</p>
Tipologia ed entità dell'aiuto – VOUCHER	<p>L'agevolazione è concessa nella forma del contributo a fondo perduto e nella misura dell'1,5% dell'operazione finanziaria garantita e riassicurata sul Fondo. Il contributo non potrà comunque superare l'importo della commissione in ogni caso già pagata dall'impresa beneficiaria al Confidi.</p> <p>Si precisa che non sussiste un limite di importo sul contributo per singola impresa beneficiaria per cui il limite di 800 mila euro è riferito esclusivamente alla singola operazione in richiesta.</p>
Beneficiari	<p>Micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria, nonché professionisti, aventi la sede principale o almeno un'unità locale ubicata in Regione Toscana, che abbiano ottenuto una garanzia da Confidi Systema! s.c. e riassicurata al Fondo di Garanza L. 662/96 a fronte di una operazione finanziaria.</p> <p>Sono ammessi tutti i settori di cui alla Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007 ammissibili al Fondo, ad eccezione dei seguenti settori: A - Agricoltura, silvicoltura e pesca; K - Attività finanziarie e assicurative; O - Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria; T- Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.</p> <p>Il richiedente, oltre ai requisiti sopra indicati, deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, ad eccezione del requisito di cui al punto 1), che sarà verificato tramite la consultazione del durc on line in fase istruttoria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. avere la sede legale o almeno un'unità locale ubicata nel territorio regionale; 2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre

	<p>la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;</p> <p>3. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. 231/2001);• reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;• gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);• reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);• omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);• omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981). <p>In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione del contributo che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;</p> <p>4. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso¹ e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;</p> <p>5. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile". In deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;</p> <p>6. non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste dal programma, fatto salvo che la posizione, in regime de minimis o ai sensi del Temporary framework, sia cumulabile con altri aiuti di Stato;</p> <p>7. per le concessioni ai sensi del Temporary framework non essere impresa in difficoltà alla data del 31.12.2019, ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014. In deroga, e successivamente all'aggiornamento del regime italiano SA 57021, sono ammesse le microimprese o piccole imprese che risultavano in difficoltà, ai sensi del medesimo regolamento, già alla data del 31.12.2019 purché le stesse</p> <p>a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure</p>
--	---

	<p>b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia; oppure</p> <p>c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.</p> <p>8. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti adottati dalla Regione Toscana, di revoca ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 4, 5 e 5 bis della L.R. 71/2017 e di revoca parziale ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 71/2017, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancata realizzazione del progetto; - mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure per irregolarità non sanabile della documentazione prodotta; - venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017); -venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017; -mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale; art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017; -adozione provvedimenti definitivi ai sensi dell'articolo 14 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), (art. 25 comma 3 della L.R. 71/2017); -rinuncia all'agevolazione trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e , in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore, (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/00; -mancato rispetto del piano di rientro in caso di aiuti rimborsabili (art. 21 comma 5 bis) della L.R. 71/2017); -revoca parziale delle agevolazioni (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento. <p>Il possesso dei requisiti di cui ai punti 3), 4), 6) e 7) sono attestati dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando l'apposita dichiarazione contenute nello schema di domanda di contributo.</p> <p>Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate verifiche da parte di Sviluppo Toscana SpA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifiche d'ufficio con controllo puntuale dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 5) (RNA), 6) (RNA) e 8) se posseduti al momento della domanda. • verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione (6%) del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 3), 4) , 6) e 7) se posseduti al momento della domanda.
<p>Costi e Domanda</p>	<p>Come da Foglio Informativo Regione Toscana con benefici da applicazione Controgaranzia Fondo Centrale di Garanzia.</p> <p>La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo da 16 euro.</p>
<p>Presentazione domanda di agevolazione e dell'istanza di</p>	<p>Il richiedente l'agevolazione, tramite il Confidi, formula insieme alla domanda di garanzia anche la domanda di voucher al soggetto gestore/Regione Toscana con le modalità indicate dal bando.</p>

Erogazione del contributo	<p>Per rendere più veloce l'iter per l'ottenimento del beneficio da parte dei richiedenti, con la domanda di voucher si richiede anche l'erogazione dello stesso (la domanda di aiuto è unita alla istanza di erogazione dello stesso).</p>
Documentazione da fornire	<p>Documentazione standard per richiesta garanzia Confidi Systema!, a cui si aggiungono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DURC - Delega a Confidi Systema! per la presentazione della domanda di voucher on line - Richiesta di contributo <p>Dopo l'erogazione del Finanziamento, Confidi Systema! invierà al cliente la domanda di agevolazione in formato pdf generata dal portale Sviluppo Toscana che dovrà essere firmata dal legale rappresentante con firma digitale o grafometrica o calligrafica e rinviata a Confidi per il caricamento sul portale a conferma della richiesta.</p>
Regime e Cumulabilità	<p>Fino al 30.06.2022, salvo proroghe, l'agevolazione è concessa ai sensi del Temporary framework.</p> <p>Dopo il 30.06.2022 l'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».</p> <p>Sviluppo Toscana S.p.A. comunica alle imprese l'importo dell'agevolazione concessa e il connesso codice COR a valere sull'RNA.</p> <p>Gli aiuti concessi ai sensi del Temporary framework possono essere cumulati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con altri aiuti concessi ai sensi del Temporary framework conformemente alle disposizioni contenute nella Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" come modificata dalle Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020; - con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti. <p>Gli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino, anche in questo caso, il massimale pertinente del Regolamento (UE) n. 1407/2013.</p>
Istruttoria regionale e comunicazione esiti	<p>L'attività istruttoria, svolta mediante procedura di selezione "a sportello", si conclude con la comunicazione di concessione o di non ammissione di cui allo specifico provvedimento del soggetto gestore in nome e per conto dell'Amministrazione regionale di norma entro 30 giorni dalla data presentazione della domanda (fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione per integrazioni).</p> <p>L'erogazione del contributo è effettuata entro 5 giorni dalla concessione.</p> <p>La suddetta comunicazione è inviata dal soggetto gestore tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) alle imprese ammesse e non ammesse a finanziamento. Il soggetto garante riceverà in conoscenza la comunicazione alla mail di riferimento indicata in domanda.</p>

	<p>Il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca.</p> <p>I contributi sono concessi ai beneficiari secondo l'ordine cronologico di arrivo della domanda nei limiti della disponibilità del fondo.</p>
Controlli, obblighi e normativa	<p>Controlli successivi alla concessione</p> <p>Dopo la concessione ed entro 120 giorni dalla data di comunicazione della concessione, il soggetto gestore effettua, su un campione pari al 6%, a pena di decadenza dell'agevolazione in relazione ai requisiti autocertificati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda di cui ai punti 3), 4), 6) e 7).</p> <p>Nel corso degli anni si procede con la verifica la stabilità delle operazioni durante il periodo soggetto all'obbligo di mantenimento (8 anni).</p> <p>Obblighi dell'impresa beneficiaria</p> <p>I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca dell'agevolazione concessa, al rispetto dei seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - curare la conservazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla commissione di garanzia, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi alla concessione. - fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del programma comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito; - mantenere anche per 8 anni successivi all'erogazione dell'agevolazione: <ol style="list-style-type: none"> a) l'unità produttiva localizzata in Toscana; b) il requisito di essere impresa attiva e non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene oggetto dell'agevolazione, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti. <p>Per tutto quanto non evidenziato nella presente scheda di sintesi, si rinvia alla specifica normativa di settore, tempo per tempo vigente, e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile al caso di specie.</p>
Durata dell'intervento	Dal 03/02/2022 fino ad esaurimento risorse disponibili.
Link utili:	<p>Sito Regione Toscana: https://www.regione.toscana.it/-/garanzia-toscana</p> <p>Sito Sviluppo Toscana: https://www.sviluppo.toscana.it/voucher_garanzia</p>